

Regione Friuli - Venezia Giulia

Decreto del 25 luglio 2006, n. 227 Pres.

Bollettino Ufficiale Regionale del 9 agosto 2006, n. 32

L.R. 18/2005, art. 26, comma 3, art. 22, comma 1 e art. 37, comma 2, lett. A). Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata.

Preambolo

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, recante "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro", ai sensi del quale con regolamento regionale sono definiti criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e la certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata;

VISTO l'articolo 22, comma 1, della legge regionale 18/2005, in base al quale la Regione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e, in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, disciplina con regolamento le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

VISTO l'articolo 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 18/2005, in base al quale con regolamento regionale sono definiti i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8 comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

RITENUTO di dare attuazione con un unico regolamento alle disposizioni sopra richiamate;

SENTITI il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 26 giugno 2006 hanno esaminato il testo di regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

SENTITO il Consiglio delle autonomie locali, che nella seduta di data 12 luglio 2006 ha esaminato il testo di regolamento allegato al presente decreto esprimendo sul medesimo, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 36, comma 5, della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), parere favorevole;

VISTO il "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto della Regione;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1643 del 14 luglio 2006;

DECRETA

Articolo Unico

E' approvato il "Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata", nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO I Disposizioni generali
Allegato 1 Articolo 1: Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in applicazione degli articoli 26, comma 3, 22, comma 1 e 37, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) :

a) definisce, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato, criteri e procedure uniformi per l'accertamento, la verifica e certificazione dello stato di disoccupazione, nonché gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45 comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144), come modificato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297 (Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000 n. 181 recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45 comma 1, lettera a) della l. 17 maggio 1999, n. 144);

b) disciplina nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti con legge dello Stato e in particolare di quelli di non discriminazione, adeguata informazione e pari opportunità, le procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1997, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro), con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà nell'inserimento lavorativo;

c) definisce i criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8 comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO I Disposizioni generali
Allegato 1 Articolo 2: Articolo 2 - Servizi competenti

1. Nell'ambito del presente regolamento per servizi competenti si intendono i Centri per l'impiego di cui all'articolo 21 della legge regionale 18/2005.

2. E' competente a gestire le informazioni del lavoratore, ad adottare i relativi provvedimenti e a erogare i servizi di cui all'articolo 24, comma 2, il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del lavoratore.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO II Elenco anagrafico
Allegato 1 Articolo 3: Articolo 3 - Contenuto e funzioni dell'elenco anagrafico

1. L'elenco anagrafico di cui all'articolo 4 del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442 (Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 20 comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così come definito dal d.m. 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex art. 4 comma 3, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico) è costituito da:

a) i nominativi dei soggetti per i quali i Centri per l'impiego ricevono le seguenti comunicazioni:

1) comunicazioni obbligatorie provenienti dai datori di lavoro, dalle agenzie di somministrazione di lavoro e dai soggetti autorizzati o accreditati a svolgere attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro. Nelle more dell'adozione con

decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 5 del d.lgs. 181/2000 del modello di comunicazione, del formato di trasmissione e del sistema di classificazione dei dati, i soggetti obbligati possono adempiere all'obbligo di comunicazione nei confronti del Centro per l'impiego utilizzando il sistema semplificato di comunicazione telematica attivo nell'ambito del sistema informativo lavoro della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

2) comunicazioni effettuate dagli istituti scolastici ai sensi dell'articolo 8 comma 2 del d.p.r. 12 luglio 2000, n. 257 (Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età);

3) comunicazioni provenienti dagli uffici che gestiscono liste ed elenchi speciali;

4) comunicazioni fornite dagli istituti previdenziali e dagli organi ispettivi in materia di lavoro;

b) i nominativi dei soggetti aventi l'età stabilita dalla legge per essere ammessi al lavoro che intendono avvalersi dei servizi erogati dal Centro per l'impiego, e che richiedono l'inserimento dei propri dati al Centro per l'Impiego nel cui ambito territoriale si trova il loro domicilio.

2. L'elenco anagrafico ha esclusivamente scopo conoscitivo sullo stato dei soggetti nel mercato del lavoro.

3. I soggetti rimangono inseriti nell'elenco anagrafico salvo il verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

a) richiesta di cancellazione da parte del soggetto;

b) raggiungimento del limite massimo di età lavorativa, ovvero sessanta anni per le femmine e sessantacinque anni per i maschi, ovvero raggiungimento dell'eventuale diverso limite di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia stabilito dalla normativa in materia, ad esclusione dei soggetti che a tale data hanno in corso un rapporto di lavoro e di coloro che presentano al Centro per l'impiego specifica richiesta di continuare a fruire dei servizi forniti dal Centro medesimo;

c) decesso;

d) scadenza del permesso di soggiorno ovvero decorrenza del periodo non inferiore a sei mesi di cui all'articolo 22 comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e successive modificazioni e integrazioni.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO II Elenco anagrafico
Allegato 1 Articolo 4: Articolo 4 - Gestione dell'elenco anagrafico

1. All'atto dell'inserimento dei dati dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, il Centro per l'impiego procede alla classificazione dei soggetti stessi, secondo quanto previsto dal d.m. 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex art. 4 comma 3, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico), al fine di poterli identificare secondo parametri omogenei e uniformi.

2. All'atto dell'inserimento dei dati, sono attribuiti al soggetto il profilo professionale e la qualifica professionale che egli stesso dichiara quale qualifica principale utilizzando la nomenclatura e la codifica stabilita nell'allegato C del d.m. 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda anagrafica del lavoratore, della codifica e delle professioni e delle classificazioni dei lavoratori, ex art. 4 comma 3, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442. Modalità di trattamento dei dati dell'elenco anagrafico). In caso di inserimento a seguito delle comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), la qualifica e il profilo professionale sono quelli attribuiti al soggetto al termine dell'ultimo rapporto di lavoro.

3. Nel caso di trasferimento di domicilio, il soggetto è tenuto a presentarsi al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato il nuovo domicilio, il quale provvede a richiede al Centro per l'impiego di provenienza il trasferimento dei dati relativi alla scheda anagrafica e alla scheda professionale del soggetto medesimo. La ricezione di tale richiesta costituisce anche la presa d'atto che concretizza l'effettivo passaggio di competenza in ordine al trattamento dei dati e all'erogazione dei servizi.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO III Scheda professionale
Allegato 1 Articolo 5: Articolo 5 - Contenuto e funzioni della scheda professionale

1. La scheda professionale così come definita dal d.m. 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5 comma 1, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442) viene compilata esclusivamente per coloro che intendono usufruire dei servizi erogati dal Centro per l'impiego.
2. Nella scheda professionale sono contenuti i dati dell'elenco anagrafico integrati da quelli forniti dal soggetto relativamente alle sue esperienze professionali e formative e alle sue disponibilità occupazionali. Le informazioni relative alle professionalità sono codificate come previsto dal d.m. 30 maggio 2001 (Approvazione del modello di scheda professionale del lavoratore, ex art. 5 comma 1, del d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442).
3. Il Centro per l'impiego rilascia su richiesta dell'interessato copia della scheda professionale.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO III Scheda professionale
Allegato 1 Articolo 6: Articolo 6 - Gestione della scheda professionale

1. Le informazioni da inserire nella scheda professionale sono acquisite attraverso:
 - a) le informazioni fornite dal soggetto;
 - b) le comunicazioni previste dall'articolo 3, comma 1, del presente regolamento;
 - c) ogni altra fonte che segnali lo svolgimento da parte del soggetto di esperienze scolastiche, formative, lavorative o comunque di natura professionale.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione
Allegato 1 Articolo 7: Articolo 7 - Definizione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione è la condizione del soggetto privo di lavoro che dichiara di essere immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con il Centro per l'impiego.
2. Al soggetto disoccupato viene attribuita la classificazione prevista dall'articolo 1 del d.lgs. 181/2000 e successive modificazioni e integrazioni.
3. Lo stato di disoccupazione ai sensi del comma 1 è determinato dal contestuale verificarsi di tre condizioni:
 - a) non essere impegnato in alcuna attività lavorativa;
 - b) essere immediatamente disponibile ad una congrua offerta di lavoro;
 - c) svolgere azioni di ricerca attiva di lavoro secondo le modalità definite con il Centro per l'impiego.
4. Il requisito di cui al comma 3, lettera a) è soddisfatto quando non sussiste alcun rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato ovvero alcuna attività di lavoro autonomo o d'impresa, fatta eccezione per lo svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegua un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale vigente.

5. Il requisito di cui al comma 3, lettera b), è soddisfatto quando il soggetto sia immediatamente disponibile ad una offerta di lavoro avente i seguenti requisiti minimi:

a) rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato o determinato anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, con durata del contratto a termine o della missione superiore a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani come definito dall'articolo 22, comma 1;

b) sede di lavoro ubicata nel raggio di cinquanta chilometri dal comune di domicilio del soggetto o raggiungibile con mezzi pubblici in un tempo massimo di ottanta minuti;

c) proposta professionalmente congrua, ossia riferita a una qualifica professionale corrispondente al profilo professionale per il quale il soggetto ha concordato e sottoscritto la propria disponibilità al momento dell'aggiornamento della scheda professionale nell'ambito del colloquio di orientamento di cui all'articolo 23. Nel caso di soggetti disoccupati, la proposta deve altresì prevedere una retribuzione pari almeno al novanta per cento di quella percepita anteriormente all'acquisizione dello stato di disoccupazione, salvo diversa indicazione del soggetto che si dichiari disponibile all'accettazione di un compenso inferiore.

6. Il requisito di cui al comma 3, lettera c), è soddisfatto quando il soggetto si presenta alle convocazioni del Centro per l'impiego, aderisce alle attività aventi per oggetto lo svolgimento di servizi di orientamento o di ricerca e valutazione di opportunità occupazionali, di formazione, di riqualificazione, di tirocinio o di altre forme di inserimento lavorativo concordate con il Centro per l'impiego. Il soddisfacimento del requisito è altresì desunto dalle informazioni comunque in possesso del Centro per l'impiego in relazione allo svolgimento di rapporti di lavoro a termine o temporaneo o di partecipazione ad iniziative formative e per l'inserimento lavorativo.

7. I requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3 sono altresì soddisfatti dall'iscrizione ad un corso di formazione o riqualificazione professionale erogato da un soggetto accreditato sul territorio regionale.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione

Allegato 1 Articolo 8: Articolo 8 - Acquisizione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione è acquisito dal soggetto interessato che si presenta personalmente al Centro per l'impiego e che rilascia una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

2. Lo svolgimento di una attività lavorativa da cui consegue un reddito presunto riferito all'anno civile in corso non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione così come determinato dalla normativa fiscale in vigore all'atto della dichiarazione di disponibilità consente l'acquisizione dello stato di disoccupazione.

3. Il reddito annuale da lavoro da considerare per i soggetti che acquisiscono lo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 8, comma 2, è quello percepito a far data dall'instaurazione del rapporto di lavoro in corso ovvero quello prodotto da attività lavorativa nei tre mesi precedenti alla data della dichiarazione di disponibilità.

4. Le Province possono individuare peculiari ed idonee modalità di resa della dichiarazione di disponibilità ed acquisizione dello stato di disoccupazione per i soggetti disabili.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione

Allegato 1 Articolo 9: Articolo 9 - Conservazione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione si conserva a seguito dello svolgimento di attività lavorativa dalla quale consegue un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale in vigore all'atto della dichiarazione di disponibilità.

2. Il reddito da considerare è quello acquisito a seguito di attività lavorative successive alla dichiarazione di immediata disponibilità resa al Centro per l'impiego ed è riferito all'anno civile in corso. Per anno civile si intende il periodo intercorrente dal 1 gennaio al 31 dicembre.

3. In caso di concorso di più tipologie lavorative, il cumulo dei redditi non può superare l'importo corrispondente al reddito minimo personale escluso da imposizione determinato dalla normativa vigente per il lavoro dipendente, purché i redditi derivanti da lavoro dipendente o fiscalmente assimilati ai sensi dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) e quello derivante dall'esercizio di professioni rimangano, per ogni tipologia lavorativa, entro il rispettivo limite di reddito previsto.

4. Ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto interessato, nel corso dello svolgimento di un'attività lavorativa e comunque non oltre trenta giorni dalla sua cessazione, è tenuto a dichiarare al Centro per l'impiego che il reddito annuo presunto, derivante dall'attività svolta, non è superiore alla soglia di cui al comma 1) impegnandosi altresì a presentare ogni documento che gli venga richiesto ai fini della verifica di tale dichiarazione, in particolare buste paga, dichiarazioni del datore di lavoro e documentazione fiscale nel caso di lavoro autonomo e di libera professione. La dichiarazione perde la sua efficacia all'atto di eventuale successiva attività di lavoro. Nel caso di attività lavorativa con durata eccedente l'anno civile, la dichiarazione deve essere effettuata dal soggetto in ciascun anno civile in cui è svolta l'attività da lavoro. Il soggetto che non provvede a dichiarare il reddito annuo presunto è considerato occupato.

5. In caso di più rapporti lavorativi ovvero di più attività lavorative nell'arco di un anno civile il soggetto interessato può conservare lo stato di disoccupazione purché la somma dei redditi prodotti da detti rapporti o attività non superi la soglia del reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale.

6. Il lavoratore è tenuto altresì a comunicare qualsiasi variazione del reddito che comporti il superamento della soglia di cui al comma 1 entro tre mesi dal momento in cui tale variazione si verifica.

7. La soglia di reddito di cui al comma 1 non opera nei confronti dei soggetti impegnati in lavori socialmente utili.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione
Allegato 1 Articolo 10: Articolo 10 - Sospensione dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione rimane sospeso a seguito dell'accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato, anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi, se si tratta di giovani così come definiti dall'articolo 22, comma 1.

2. Il riferimento temporale è relativo alla effettiva durata del rapporto di lavoro, comprensiva di eventuali proroghe, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES). Durante il periodo di sospensione il soggetto si considera occupato.

3. Per quanto concerne i giovani si fa riferimento all'età posseduta alla data di assunzione.

4. Alla cessazione del contratto di lavoro a termine anche in esecuzione di un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato di cui al comma 1, lo stato di disoccupazione riprende a decorrere d'ufficio.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione
Allegato 1 Articolo 11: Articolo 11 - Perdita dello stato di disoccupazione

1. La perdita dello stato di disoccupazione si verifica allorché ricorrono una o più delle seguenti condizioni:

a) assunzione o svolgimento di una attività di lavoro autonomo o di impresa, salvo quanto previsto dall'articolo 9;

b) mancata presentazione, entro i termini, alle convocazioni disposte dal Centro per l'impiego per la verifica e la conferma dello stato di disoccupazione;

c) mancato rispetto delle azioni concordate con il Centro per l'impiego;

d) rifiuto di una offerta di lavoro avente i requisiti minimi di cui all'articolo 7, comma 5;

e) mancata effettuazione della comunicazione prevista all'articolo 9, comma 6.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 lett. e), la perdita dello stato di disoccupazione decorre dalla data di inizio del contratto che comporta il superamento della soglia di reddito di cui all'articolo 9, comma 6.

3. Nel caso in cui la mancata presentazione di cui al comma 1, lettera b) sia stata determinata da documentati impedimenti oggettivi, il soggetto ha la possibilità di presentarsi al Centro per l'impiego entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data fissata per la presentazione medesima. In caso di ulteriore impossibilità a presentarsi entro tale termine, per ragioni certificate da una struttura pubblica, la presentazione al Centro per l'impiego deve avvenire entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal venir meno delle cause ostative.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione

Allegato 1 Articolo 12: Articolo 12 - Durata dello stato di disoccupazione

1. Lo stato di disoccupazione decorre dal momento in cui il soggetto si presenta al Centro per l'impiego ed effettua la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1.

2. La durata dello stato di disoccupazione si calcola in mesi commerciali. I periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione

Allegato 1 Articolo 13: Articolo 13 - Verifica dello stato di disoccupazione

1. Il Centro per l'impiego verifica la permanenza dello stato di disoccupazione accertando la contestuale sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il Centro per l'impiego effettua le verifiche anche sulla base delle informazioni rilevabili dalle comunicazioni obbligatorie trasmesse ai sensi dell'articolo 4 bis del d.lgs. 181/2000 e delle informazioni fornite dagli organi di vigilanza.

3. Il Centro per l'impiego dispone inoltre indagini a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai lavoratori anche richiedendo l'intervento delle altre amministrazioni pubbliche.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione

Allegato 1 Articolo 14: Articolo 14 - Certificazione dello stato di disoccupazione

1. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i concessionari e i gestori di pubblici servizi, lo stato di disoccupazione è comprovato con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato. In tali casi si applica il d.p.r. 445/2000.

2. Per i lavoratori inseriti nelle liste e negli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 e di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di

direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), la certificazione dello stato di disoccupazione è effettuata tenuto conto delle disposizioni di cui al Capo V.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione
Allegato 1 Articolo 15: Articolo 15 - Disposizioni per detenuti e internati

1. I detenuti e gli internati acquisiscono lo stato di disoccupazione presentando, per il tramite della Direzione dell'Istituto penitenziario, al Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale è ubicato l'istituto penitenziario, la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Il Centro per l'impiego, che riceve la dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, procede alla registrazione nell'elenco anagrafico del soggetto e in collaborazione con la Direzione dell'Istituto provvede a redigere la scheda professionale e a promuovere l'offerta di adeguate occasioni di lavoro secondo le norme in materia di lavoro extrapenitenziario.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui al presente Capo in materia di conservazione, sospensione e perdita dello stato di disoccupazione.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO IV Stato di disoccupazione
Allegato 1 Articolo 16: Articolo 16 - Disposizioni per lavoratori stranieri

1. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che perdono il posto di lavoro anche per dimissioni, possono rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità presso il Centro per l'impiego per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e comunque, salvo che si tratti di lavoro stagionale, per un periodo non inferiore a sei mesi.
2. I lavoratori stranieri in possesso del permesso di soggiorno per richiesta di asilo politico - attività lavorativa possono rilasciare la dichiarazione di disponibilità per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO V Liste ed elenchi speciali
Allegato 1 Articolo 17: Articolo 17 - Disposizioni generali

1. Nel presente capo sono disciplinate le modalità di raccordo tra le disposizioni afferenti le liste e gli elenchi di cui all'articolo 8 della legge 68/1999 e di cui all'articolo 6 della legge 223/1991, e la gestione dello stato di disoccupazione dei soggetti iscritti alle liste medesime.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, è evidenziata, nell'elenco anagrafico, la loro particolare appartenenza.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO V Liste ed elenchi speciali
Allegato 1 Articolo 18: Articolo18 - Lavoratori disabili

1. Le persone disabili che intendono iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 68/1999, devono rendere al Centro per l'Impiego competente la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di un'attività lavorativa e quindi richiedere l'iscrizione nel suddetto elenco.

2. Per le persone disabili lo stato di disoccupazione è sospeso nelle ipotesi di cui all'articolo 10.
3. Per le persone disabili lo stato di disoccupazione è conservato nelle ipotesi di cui all'articolo 9.
4. Per le persone disabili la perdita dello stato di disoccupazione è disposta per le ragioni e secondo le modalità previste dall'articolo 10 comma 6, della legge 68/1999.
5. Le Province possono determinare con propri atti procedure e modalità di avviamento mediante chiamata con avviso pubblico e con graduatoria limitata a coloro che aderiscono alla specifica occasione di lavoro in relazione agli avviamenti a selezione nel pubblico impiego ed agli avviamenti presso i datori di lavoro privati, nel rispetto della normativa statale vigente in materia e del presente regolamento.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO V Liste ed elenchi speciali
Allegato 1 Articolo 19: Articolo 19 - Criteri di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 68/1999

1. I criteri che concorrono alla formazione della graduatoria unica provinciale degli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono:
 - a) anzianità d'iscrizione nell'elenco delle persone disabili di cui all'articolo 8 comma 2, della legge 68/1999. L'anzianità si calcola in mesi commerciali: i periodi fino a quindici giorni, all'interno di un unico mese, non si computano, mentre i periodi superiori a quindici giorni si computano come un mese intero;
 - b) condizione economica e patrimoniale del lavoratore ricavabile dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);
 - c) carico familiare come risultante dallo stato di famiglia. Le persone a carico da considerare sono:
 - 1) coniuge convivente e in stato di disoccupazione o convivente more uxorio in stato di disoccupazione;
 - 2) figli minorenni a carico, figli maggiorenni fino al compimento del ventiseiesimo anno di età se studenti o in stato di disoccupazione, figli inabili permanentemente al lavoro senza limiti di età;
 - 3) fratelli o sorelle minorenni se conviventi ed a carico o senza limiti di età se inabili permanentemente al lavoro;
 - 4) genitori conviventi a carico;
 - d) grado di invalidità. Esclusivamente per gli avviamenti presso i datori di lavoro pubblici, oltre a quanto stabilito dai punti da a) a c), devono essere considerati anche i punteggi relativi al grado di disabilità di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246 (Regolamento recante modificazioni al capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 in materia di assunzioni obbligatorie presso gli enti pubblici).
2. A tutte le persone disabili iscritte nell'elenco di cui all'articolo 8 comma 2, della legge 68/1999 viene attribuito un punteggio base di 50 punti al quale si aggiunge 1 punto per ogni mese di anzianità di iscrizione, fino ad un massimo di 60 mesi.
3. Al punteggio iniziale viene sottratto un punto per ogni cinquecento euro, risultanti dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. E' onere della persona disabile presentarsi presso il Centro per l'impiego con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi preventivamente alle strutture abilitate.
4. Se la persona disabile non presenta l'ISEE, viene esclusa dalla graduatoria.
5. Per ogni persona a carico come individuata dal comma 1, lett. c), vengono attribuiti 8 punti.

6. Per la percentuale di disabilità viene attribuito un punteggio pari al valore della medesima indicato nelle tabelle allegate al d.p.r. 246/97 considerato quale valore assoluto.

7. Ai fini dell'assegnazione del punteggio si stabilisce che le persone sordomute e le persone affette da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad un ventesimo di entrambi gli occhi con eventuale correzione vengono equiparate agli invalidi civili in possesso della percentuale di invalidità rispettivamente dell'80 per cento e del 100 per cento. Ai medesimi fini, alle persone ipovedenti con residuo visivo superiore ad un ventesimo è attribuita la percentuale di invalidità riconosciuta dalle competenti Commissioni di accertamento della disabilità.

8. La graduatoria è ordinata secondo il criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore. In caso di parità di punteggio ha la precedenza in graduatoria il lavoratore disabile più anziano d'età ed a parità di data di nascita il lavoratore che ha maggiore carico familiare. Ulteriore elemento di preferenza è dato dall'anzianità di iscrizione.

9. La graduatoria ha validità annuale con riferimento al 31 dicembre di ciascun anno e deve essere pubblicata entro il 31 marzo di ogni anno.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO V Liste ed elenchi speciali

Allegato 1 Articolo 20: Articolo 20 - Lavoratori iscritti in lista di mobilità

1. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 223/1991 e successive modificazioni ed integrazioni non sono tenuti a rilasciare la dichiarazione di disponibilità, poiché l'iscrizione alle predette assolve a quanto previsto dall'articolo 8.

2. L'accettazione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo parziale ovvero a tempo determinato, che ai sensi dell'articolo 7 della legge 223/1991 consente di mantenere l'iscrizione in lista, comporta un periodo di sospensione dello stato di disoccupazione pari alla durata del rapporto di lavoro instaurato.

3. Per il soggetto iscritto in lista di mobilità che svolge attività lavorativa dalla quale consegue un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione, così come determinato dalla normativa fiscale in vigore all'atto dell'iscrizione in lista di mobilità, trova applicazione l'articolo 9.

4. I soggetti di cui al comma 1, cancellati dalla lista di mobilità secondo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 223/1991, perdono lo stato di disoccupazione.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VI Obiettivi ed indirizzi operativi al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata

Allegato 1 Articolo 21: Articolo 21 - Oggetto e finalità

1. Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata i Centri per l'impiego intraprendono i necessari interventi e le opportune azioni attraverso l'erogazione dei servizi previsti nel presente capo.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VI Obiettivi ed indirizzi operativi al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata

Allegato 1 Articolo 22: Articolo 22 - Soggetti destinatari

1. Sono in via prioritaria potenziali destinatari delle misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro i giovani, i disoccupati di lunga durata, gli inoccupati di lunga durata e donne in reinserimento lavorativo che hanno effettuato la dichiarazione di immediata disponibilità. Si intendono per:

- a) giovani, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
- b) disoccupati di lunga durata, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- c) inoccupati di lunga durata, coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
- d) donne in reinserimento lavorativo, quelle che intendono rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VI Obiettivi ed indirizzi operativi al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata

Allegato 1 Articolo 23: Articolo 23 - Interventi o servizi erogati

1. Ai fini di promuovere l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti di cui all'articolo 22 i Centri per l'impiego offrono almeno i seguenti interventi minimi ai soggetti che hanno reso la dichiarazione di immediata disponibilità:

- a) un colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
 - b) una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale o altra misura che favorisca l'integrazione professionale entro quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione ai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, lett. a) e d), ovvero entro sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 22, comma 1, lett. b) e c).
2. Il colloquio di orientamento è erogato secondo le modalità previste dagli Standard generali di qualità e standard essenziali dei servizi per l'impiego nella Regione Friuli Venezia Giulia adottati con deliberazione della Giunta regionale.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VI Obiettivi ed indirizzi operativi al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata

Allegato 1 Articolo 24: Articolo 24 - Modalità di erogazione dei servizi

1. I soggetti che ai sensi dell'articolo 8 rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa sottoscrivono, con il Centro per l'impiego, un patto di servizio nel quale vengono definite le azioni e le modalità di ricerca attiva di lavoro.

2. Il patto di servizio prevede almeno l'erogazione dei seguenti servizi:

- a) realizzazione di un colloquio di orientamento nei termini previsti dall'articolo 23;
- b) definizione concordata tra lavoratore e Centro per l'impiego di un Piano di Azione individuale finalizzato all'inserimento lavorativo di cui all'articolo 25;
- c) attivazione degli interventi previsti nel Piano di Azione Individuale;
- d) verifiche periodiche dell'andamento del Piano di Azione Individuale.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VI Obiettivi ed indirizzi operativi al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di contrastare la disoccupazione di lunga durata

Allegato 1 Articolo 25: Articolo 25 - Patto di servizio

1. Il patto di servizio è un accordo in forma scritta tra il soggetto che ha rilasciato la dichiarazione di disponibilità e il Centro per l'impiego.

2. Nel patto di servizio sono definite le azioni di ricerca e le misure di prevenzione per la ricerca attiva di una occupazione che costituiscono il Piano di Azione Individuale.

3. Il patto di servizio impegna rispettivamente il Centro per l'impiego a supportare il soggetto nella ricerca attiva di lavoro e il soggetto a partecipare ai colloqui per la predisposizione del Piano di Azione Individuale e a svolgere le azioni in esso concordate.

4. Il mancato rispetto da parte del soggetto degli impegni assunti nel patto da luogo alla perdita dello stato di disoccupazione così come previsto dall'articolo 11, comma 1, lett. c).

5. Il patto di servizio può essere modificato su richiesta del soggetto o del Centro per l'impiego anche in relazione alle mutate condizioni della persona in cerca di lavoro.

6. Il modello che registra il patto dovrà contenere almeno i seguenti dati:

- a) cognome, nome e codice fiscale del soggetto;
- b) data in cui è stata resa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro;
- c) disponibilità o meno a determinate tipologie di lavoro;
- d) misure concordate per migliorare le possibilità occupazionali del soggetto;
- e) misure concordate per la ricerca attiva del lavoro;
- f) rinvio ad altri servizi interni o esterni al Centro per l'impiego;
- g) cognome e nome dell'operatore;
- h) firma dell'operatore e dell'utente.

7. Il patto perde efficacia dopo dodici mesi a partire dalla data di stipula salvo diversi termini concordati tra le parti.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 26: Articolo 26 - Campo di applicazione

1. Le Pubbliche Amministrazioni, come individuate dall'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), escluse quelle di cui all'articolo 2 comma 1, lettera i), del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato di lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), effettuano secondo le modalità previste dal presente regolamento le assunzioni di personale civile, con rapporto a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno o parziale, in qualifiche, categorie o profili professionali per l'accesso ai quali occorre il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e ove richiesto, di una specifica professionalità.

2. Su istanza della Pubblica Amministrazione interessata e previo accordo con le Province competenti, le procedure di formulazione delle graduatorie e di selezione dei candidati possono essere organizzate direttamente dalla Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal presente regolamento.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 27: Articolo 27 - Procedure per la richiesta di personale

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di un solo Centro per l'impiego, presentano direttamente al Centro per l'impiego medesimo la richiesta dei soggetti da assumere.

2. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più Centri per l'impiego della stessa Provincia presentano la richiesta dei soggetti da assumere direttamente al Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di Provincia.

3. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di Centri per l'impiego di Province diverse, o in tutto il territorio regionale, presentano la richiesta alla Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca.

4. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- a) numero delle assunzioni che si intendono effettuare;
- b) qualifica e profilo professionale e relativo inquadramento contrattuale;
- c) mansioni alle quali vengono adibiti i soggetti;
- d) tipologia contrattuale: tempo indeterminato, tempo determinato, part time (con indicazione in caso di tempo determinato della durata del contratto e in caso di part time dell'orario giornaliero e settimanale);
- e) requisiti professionali richiesti previsti dai regolamenti dell'Ente richiedente;
- f) eventuali riserve previste dalle vigenti disposizioni;
- g) modalità di svolgimento della prova selettiva, con l'indicazione del luogo e dei contenuti di svolgimento della stessa;
- h) durata del periodo di prova.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 28: Articolo 28 - Procedura di reclutamento

1. Il Centro per l'impiego, ovvero, nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 3, la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, che riceve la richiesta, fissa le date in cui i soggetti interessati all'offerta di lavoro devono fornire l'adesione e provvede contestualmente alla massima diffusione dell'offerta medesima anche attraverso i mezzi di informazione.

2. La graduatoria è elaborata esclusivamente con riferimento ai soggetti che si presentano personalmente presso i Centri per l'impiego competenti nelle date stabilite per la raccolta delle adesioni.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 29: Articolo 29 - Soggetti interessati

1. Possono aderire alla richiesta nei termini e con le modalità stabilite dall'avviso pubblico, i soggetti ai quali sia stato attribuito lo stato di disoccupazione e i soggetti occupati in cerca di altra occupazione che compilino il modulo di adesione e che dichiarino, ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, il possesso dei requisiti generali di ammissione agli impieghi pubblici e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione.

2. I soggetti che non sono domiciliati nella circoscrizione del Centro per l'impiego che effettua la chiamata devono altresì esibire una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.p.r. 445/2000, relativa al loro stato occupazionale.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 30: Articolo 30 - Requisiti

1. I requisiti professionali eventualmente richiesti dalle amministrazioni di cui all'articolo 26, nonché i requisiti che danno titolo a beneficiare di una riserva stabilita con legge eventualmente applicata dalla amministrazione richiedente, devono essere posseduti dai soggetti interessati all'offerta di lavoro in data anteriore alla data di ricezione da parte del Centro per l'impiego competente o della Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca della richiesta di cui all'articolo 27.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 31: Articolo 31 - Graduatoria

1. Il Centro per l'impiego, entro il termine fissato dalla Provincia competente, ovvero la Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca, entro trenta giorni dalla ricezione delle adesioni di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro, procede alla formulazione della graduatoria.

2. Il punteggio è determinato dal concorso dei seguenti elementi:

a) Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE);

b) stato di disoccupazione.

3. I criteri di formulazione della graduatoria e di valutazione degli elementi di cui al comma 2 sono i seguenti:

- a) la graduatoria è ordinata secondo un criterio di precedenza per chi ha punteggio maggiore;
- b) ad ogni persona che partecipi all'avviamento a selezione è attribuito un punteggio base di 50 punti;
- c) al punteggio iniziale di 50 punti viene sottratto un punto per ogni cinquecento Euro, risultanti dall'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), fino ad un massimo di 25 punti. Prima dell'effettuazione del calcolo, il dato ISEE viene arrotondato per difetto agli euro 500 o ai suoi multipli. E' onere del soggetto presentarsi al Centro per l'impiego con i dati risultanti dall'ISEE, da richiedersi previamente alle strutture abilitate.
- d) i soggetti che al momento della chiamata sono in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 8 hanno diritto ad un incremento di 30 punti;
- e) nei casi di parità di punteggio prevale il soggetto più anziano in età e a parità di data di nascita, i lavoratori iscritti in lista di mobilità, le donne in reinserimento lavorativo ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d).

4. La mancata presentazione dell'ISEE determina l'esclusione dalla graduatoria.

5. La graduatoria è pubblicata presso il Centro per l'impiego competente, ovvero presso la Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca, che provvede a trasmetterla a tutti i Centri per l'impiego interessati, e viene inoltrata all'amministrazione richiedente che provvede a convocare i candidati.

6. Per gli avviamenti a tempo indeterminato, la graduatoria ha validità fino alla ricezione da parte del Centro per l'impiego, ovvero della Direzione centrale lavoro, formazione università e ricerca della comunicazione effettuata dalla Pubblica Amministrazione relativamente all'avvenuta conclusione della procedura di assunzione tenuto conto del superamento del periodo di prova. Per gli avviamenti a tempo determinato la graduatoria ha validità per l'intera durata del rapporto di lavoro.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche
Allegato 1 Articolo 32: Articolo 32 - Convocazione

1. La posizione nella graduatoria costituisce ordine assoluto di precedenza per la convocazione dei soggetti alle prove selettive.

2. Entro il termine fissato dalla Provincia competente ovvero dalla Direzione centrale lavoro formazione università e ricerca, decorrente dalla ricezione della graduatoria, la Pubblica amministrazione convoca i soggetti secondo l'ordine di graduatoria per sottoporli a prova selettiva.

3. I soggetti sono convocati in numero pari al doppio dei posti da coprire.

4. Alla sostituzione di coloro che non abbiano risposto alla convocazione o non abbiano superato le prove selettive o abbiano rinunciato all'assunzione ovvero non siano più in possesso dei requisiti generali richiesti per l'accesso alle pubbliche amministrazioni, la Pubblica Amministrazione provvede con ulteriori selezioni secondo l'ordine della graduatoria.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche
Allegato 1 Articolo 33: Articolo 33 - Selezione

1. La selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del soggetto a svolgere le relative mansioni e non comporta nessuna valutazione comparativa.

2. Le operazioni di selezione sono pubbliche, a pena di nullità.

3. Alle selezioni provvede una commissione nominata dalla Pubblica Amministrazione, fino alla completa copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta.

4. La Pubblica Amministrazione comunica tempestivamente al Centro per l'impiego, al quale ha rivolto l'istanza di avviamento, l'idoneità o la non idoneità dei soggetti sottoposti alle prove di selezione, nonché i nominativi dei soggetti convocati che non si sono presentati allegando copia della documentazione attestante l'avvenuta convocazione.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 34: Articolo 34 - Assunzione

1. La Pubblica Amministrazione comunica al Centro per l'impiego nel cui territorio è prevista l'assunzione i nominativi dei lavoratori assunti, nonché di coloro che hanno rifiutato l'assunzione.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 35: Articolo 35 - Sanzioni

1. Coloro che non hanno risposto alla convocazione o che hanno rinunciato all'assunzione in assenza di giustificati motivi oggettivi decadono dallo stato di disoccupazione.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 36: Articolo 36 - Assunzioni per motivi d'urgenza

1. Al fine di evitare gravi danni alle persone, alla collettività o ai beni pubblici, la Pubblica Amministrazione può procedere ad assumere direttamente, per un periodo non superiore a quindici giorni, soggetti in possesso dello stato di disoccupazione fornendone tempestiva comunicazione al Centro per l'impiego nell'ambito del quale è avvenuta l'assunzione.

2. Nel caso in cui la prestazione lavorativa dei soggetti di cui al comma 1 superi i 15 giorni, la Pubblica Amministrazione richiede al Centro per l'impiego competente il numero di soggetti necessario secondo la procedura ordinaria.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VII Avviamento a selezione nelle amministrazioni pubbliche

Allegato 1 Articolo 37: Articolo 37 - Avviamenti a selezione presso enti con circoscrizione amministrativa compresa in quella di competenza di più Centri per l'impiego

1. Le amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica, compresa in quella di competenza di più Centri per l'impiego, formulano la richiesta dei soggetti da assumere come previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 27.

2. Il Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di provincia o la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca provvedono a dare la massima diffusione all'offerta di lavoro anche su stampa avente diffusione locale e fissano il

giorno o i giorni in cui i soggetti interessati devono fornire l'adesione presso i Centri per l'impiego che insistono nell'area di competenza della Pubblica Amministrazione richiedente.

3. I Centri per l'impiego raccolgono le adesioni e inviano, rispettivamente, al Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di provincia o alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, i nominativi di coloro che hanno aderito all'offerta di lavoro.

4. Il Centro per l'impiego avente sede nel capoluogo di Provincia o la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, ciascuno per quanto di propria competenza provvedono a formulare la graduatoria integrata e ad inviarla a tutti i Centri per l'impiego interessati ed all'ente richiedente.

5. L'ente richiedente procede alla convocazione, alla selezione e all'assunzione dei lavoratori e fornisce le relative comunicazioni previste dal regolamento, ai Centri per l'impiego competenti ovvero alla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca.

6. La procedura di graduatoria integrata si applica solo ed esclusivamente per le richieste di assunzione a tempo indeterminato.

7. Per le richieste di assunzione a tempo determinato l'Ente inoltra la sua richiesta al Centro per l'impiego situato nell'ambito territoriale in cui deve essere effettuata l'assunzione e la graduatoria è compilata esclusivamente sulla base delle adesioni pervenute al Centro per l'impiego competente deputato a ricevere la richiesta.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VIII Norme finali

Allegato 1 Articolo 38: Articolo 38 - Trattamento di dati

1. Il trattamento dei dati, nell'ambito dello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, avviene ai sensi dell'articolo 75 della legge regionale 18/2005.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VIII Norme finali

Allegato 1 Articolo 39: Articolo 39 - Abrogazione

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione e per la disciplina delle modalità degli avviamenti a selezione presso le pubbliche amministrazioni e delle modalità e dei criteri delle selezioni" approvato con Decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2005, n. 0287/Pres.

Regolamento recante indirizzi e procedure in materia di azioni volte a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e a contrastare la disoccupazione di lunga durata - CAPO VIII Norme finali

Allegato 1 Articolo 40: Articolo 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.